

Informativa Enti Locali

N. 24 del 26/10/2026

CHI SIAMO

Macpal, società specializzata nel fornire servizi e consulenza alle Pubbliche Amministrazioni, è, dal 1° gennaio 2026, parte **di Dasein, il nuovo pilastro della formazione e della consulenza del Gruppo EXACTA.**

Questa integrazione permette al Gruppo EXACTA, **partecipata da AMCO**, il cui capitale sociale è detenuto dal **MEF**, di offrire un maggior numero di consulenti qualificati, una gamma più ampia di servizi, nuove opportunità di formazione e di aggiornamento.

L'attenzione, la cura e la centralità per i piccoli Enti, che da sempre contraddistinguono l'attività di Macpal, rimangono le stesse così come l'impegno a mantenere rapporti di fiducia basati sull'ascolto, la vicinanza e la professionalità.

Buona lettura.

Linea Macpal fa parte del catalogo di prodotti offerti da Dasein

INDICE ARGOMENTI

- SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA: le novità
- BILANCIO DI PREVISIONE: attenzione all'applicazione dell'avanzo
- BILANCIO DI PREVISIONE: attenzione al titolo I di entrata
- SERVIZI PUBBLICI LOCALI: la ricognizione annuale si rafforza
- PERSONALE: rinnovo contrattuale e limiti
- ACCRUAL: gli aggiornamenti da Arconet
- PARTECIPATE: la relazione tecnica nella revisione periodica

**La presente informativa è quindicinale.
La prossima uscita è prevista il 9 novembre.**

SEZIONE “APPROFONDIMENTI”

SEZIONE “RICORDIAMO”

UN MARE DI SOLUZIONI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Supporto metodologico e tecnico per la Governance e le attività di Pianificazione, Programmazione, Monitoraggio, Analisi Organizzativa, Valutazione e Rendicontazione per gli Enti locali.

Applicativo: NAPOLEONEPA

2 FINANZE E PATRIMONIO

Supporto formativo e tecnico-pratico per la gestione contabile, finanziaria e patrimoniale delle Pubbliche Amministrazioni.

Cura e centralità per i piccoli Enti

3 GOVERNANCE RISK & COMPLIANCE

Servizi di controllo e supporto su temi specifici e obbligatori per la Pubblica Amministrazione quali Prevenzione della corruzione, Trasparenza e Privacy.

Applicativi: GRADIMENTO PA
CONTROLLI WEB - PRIVACY LAB

4 RISORSE UMANE ENTI LOCALI

Consulenza, supporto e formazione su: Contrattazione Decentrata, Analisi Fab-bisogno Personale, calcolo e verifica Fondo Risorse Decentrate.

Applicativo: FONDO WEB

5 FORMAZIONE E SVILUPPO

Formazione professionale per dipendenti pubblici, Dirigenti e Amministratori. Corsi online, webinar e percorsi di alta formazione su tematiche giuridiche, contabili, digitali e organizzative.

Applicativi: FORMAZIONE PA - SOFT SKILLS

**Semplifichiamo
il lavoro delle
Organizzazioni
migliorando i risultati
della PA a favore
dei cittadini.**

➤ **SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA: le novità**

Nell'informativa n. 21 del 14 settembre, era stato approfondito il tema degli effetti sui bilanci degli enti locali collegati alla riforma del Codice della Strada allora in discussione.

La prima stesura prevedeva un riparto dei proventi delle sanzioni del 70% all'ente proprietario della strada, vincolato a sicurezza e manutenzione e del 30% all'ente accertatore, destinato alle attività di controllo. Un impianto che avrebbe inciso in modo rilevante sulle entrate degli enti.

Il nuovo schema di decreto legislativo modifica sensibilmente questa impostazione.

Il 14 ottobre, il Consiglio dei Ministri ha trasmesso agli organi competenti il nuovo testo, che ora è in fase di consultazione e deve acquisire i pareri, non vincolanti, del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata (Stato-Regioni e Autonomie locali) e delle commissioni parlamentari.

Si evidenzia che il testo potrebbe ancora subire variazioni.

L'approvazione definitiva è attesa entro marzo 2027, con entrata in vigore prevista dal 1° gennaio 2028.

Fino al 31 dicembre 2027 restano pienamente applicabili le norme vigenti, sia per quanto attiene l'art. 142 c. 12-bis (le violazioni dei limiti di velocità rilevate con dispositivi automatici sono ripartiti con una quota del 50% ciascuno all'ente accertatore con destinazione vincolata e all'ente proprietario della strada) sia per l'attuale art. 208 (che vincola il 50% dei proventi, ripartito in tre finalità specifiche e lascia il resto disponibile per la spesa corrente).

La disciplina dei proventi è raccolta nel nuovo art. 148 ed estende il riparto a tutte le sanzioni, ponendo l'attenzione sull'ente da cui dipende l'organo accertatore.

L'attuale stesura recita infatti: *“I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice, comunque accertate, sono devoluti:*

a) per le sanzioni accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dei gestori della rete ferroviaria e delle ferrovie e tramvie in concessione, in misura pari al 30 per cento all'ente da cui dipende l'organo che ha effettuato l'accertamento e in misura pari al 70 per cento all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento;

Linea Macpal fa parte del catalogo di prodotti offerti da Dasein

b) per le sanzioni accertate da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni, in misura pari al 70 all'ente da cui dipende l'organo che ha effettuato l'accertamento e in misura pari al 30 per cento all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento."

Le modalità di trasferimento all'ente proprietario, quando è diverso dall'accertatore, saranno definite con decreto interministeriale MEF-MIT-Interno. Il tema riguarda soprattutto Comuni e Unioni che accertano violazioni su strade provinciali o statali. Questi enti mantengono la quota maggioritaria dei proventi, ma dovranno gestire flussi finanziari strutturati con altri enti, con le relative registrazioni contabili.

L'ulteriore novità, che avrà delle ripercussioni sui bilanci degli enti, riguarda il venir meno della quota liberamente utilizzabile.

Il nuovo art. 148, infatti, adotta una logica di destinazione funzionale dell'intera quota spettante all'ente, che potrà essere impiegata per:

- il potenziamento dell'attività di controllo e accertamento delle violazioni;
- la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade, comprese segnaletica e barriere;
- altre attività funzionali alla sicurezza stradale;
- la promozione della cultura della sicurezza stradale.

Lo schema ammette espressamente il finanziamento delle spese per il personale a qualsiasi titolo impiegato in tali finalità. Restano però da chiarire due aspetti:

-il coordinamento con i limiti alla spesa di personale e al trattamento accessorio, che il testo non affronta;

-la sorte delle finalità oggi espressamente previste, cioè assunzioni stagionali, previdenza complementare e assistenza.

Lo schema disciplina anche i proventi della sosta a pagamento (art. 25, c. 2, lett. g), che spettano agli enti proprietari della strada. Sono destinati a:

- parcheggi;
- trasporto pubblico locale;
- mobilità urbana, con particolare attenzione all'accessibilità per le persone con disabilità;
- spese di accertamento delle relative violazioni.

Linea Macpal fa parte del catalogo di prodotti offerti da Dasein

Alcune fattispecie specifiche (artt. 142, c. 7 e 147, c. 4 relative a violazione dei limiti minimi di velocità o lievi superamenti dei massimi e l'inosservanza delle regole ai passaggi a livello) derogano al riparto generale: i relativi proventi vanno all'organo di polizia che ha applicato la misura.

Resta l'obbligo di trasmettere entro il 31 maggio a MIT e Ministero dell'Interno una relazione sui proventi dell'anno precedente, come risultanti dal rendiconto approvato e sugli interventi finanziati con i relativi oneri. La relazione va pubblicata sul sito dell'ente entro 30 giorni dall'invio.

In caso di mancata trasmissione della relazione o di utilizzo difforme dei proventi, la quota spettante si riduce del 90% per ogni anno di inadempienza. L'inadempienza rileva inoltre sul piano disciplinare e del danno erariale, con segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti.

Come già ricordato in precedenti informative, sarà essenziale che la nuova disciplina superi le criticità del modello attuale, che richiede dati in parte di cassa e in parte di competenza, presentando quindi un confronto non allineato alla contabilità finanziaria potenziata (all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011).

Ricordando che fino al 2027 il quadro normativo resta invariato, risulta tuttavia opportuno avviare fin d'ora alcune valutazioni:

- Equilibri di parte corrente: stimare l'impatto della perdita della quota libera, in particolare per gli enti che oggi la utilizzano in misura significativa.
- Mappatura delle strade: individuare le strade di proprietà di altri enti su cui opera la propria Polizia Locale, in vista dei futuri trasferimenti.
- Tracciabilità della spesa: definire tramite deliberazione di Giunta indirizzi chiari di destinazione, organizzare i capitoli di bilancio in modo che la spesa finanziata dai proventi sia agevolmente dimostrabile in sede di relazione e di controllo e programmare una rendicontazione in capo alla stessa Giunta.

Dasein rimane a vostra disposizione per un'analisi di dettaglio delle entrate collegate alle sanzioni al codice della strada, alle ripercussioni del nuovo Codice sugli equilibri di bilancio e sulla programmazione formale in vista della prossima rendicontazione.

➤ **BILANCIO DI PREVISIONE: attenzione all'applicazione dell'avanzo**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2027/2029, si propone un approfondimento sull'applicazione dell'avanzo presunto.

Tra il 1° gennaio e l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, la disponibilità di impiego degli avanzi del risultato di amministrazione è limitata. Il risultato non è ancora accertato, ma l'ordinamento consente di anticipare l'utilizzo di alcune sue componenti, a condizioni precise: gli enti possono applicare al bilancio 2027 le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2026.

Restano invece escluse la quota libera e la quota destinata agli investimenti. Queste esistono giuridicamente solo con l'approvazione del rendiconto e non possono essere stimate in via preventiva.

Nel caso in cui vengano applicate nel redigendo bilancio quote accantonate o vincolate del risultato presunto di amministrazione, risulta importante valutare i seguenti aspetti:

- analisi della natura delle componenti applicate
- aggiornamento del prospetto del risultato presunto

Per quanto riguarda l'avanzo accantonato, è possibile procedere con la sua applicazione se già presente nell'ultimo rendiconto approvato (2025).

In merito all'avanzo vincolato occorre verificare con attenzione la sua origine e la sua destinazione.

Come per l'avanzo accantonato, è possibile procedere con l'applicazione dell'avanzo vincolato consolidato da un rendiconto formalmente approvato.

L'art 187 del TUEL prevede inoltre la possibilità di utilizzare avanzo vincolato presunto derivante dalle economie di spesa derivanti da stanziamenti dell'anno precedente, finanziate da entrate vincolate e non confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

La norma evidenzia le tipologie di vincoli utilizzabili:

- vincoli derivanti da leggi e principi contabili
- vincoli derivanti da trasferimenti
- vincoli derivanti dalla contrazione di mutui e prestiti
- vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

Occorre tuttavia analizzare con attenzione il legame tra entrata e spesa: una destinazione generica a una categoria di spesa non è sufficiente per poter procedere in merito.

Ne è un esempio la differenza tra l'incasso delle sanzioni al codice della strada e degli oneri di urbanizzazione: entrambi codificati nella tipologia vincolo derivanti da leggi e principi contabili, entrambi con specifica destinazione, essi differiscono dal fatto che la norma chiarisce puntualmente gli obblighi di utilizzo del primo e a monte vi è un legame formale con la spesa, definito in occasione della deliberazione di Giunta.

Per quanto riguarda i vincoli formalmente attribuiti dall'ente è necessario porre particolare attenzione al fatto che la maggiore entrata realizzata deve essere prevista in apposita variazione di bilancio, riguardare entrate straordinarie, non ricorrenti, già accertate e riscosse, a cui l'amministrazione ha dato formalmente una destinazione specifica e un legame a specifica spesa.

L'ente può attribuire questo vincolo solo a due condizioni:

- non ha rinviato a esercizi successivi la copertura del disavanzo;
- ha coperto nell'esercizio tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli dell'art. 193 TUEL, se nell'anno in corso o nei due precedenti è stato accertato il mancato equilibrio generale di bilancio.

Il rischio maggiore riguarda il cofinanziamento delle opere pubbliche con risorse proprie. È frequente il caso di opere di importo contenuto, per le quali non è possibile conservare le prenotazioni di spesa nel fondo pluriennale vincolato. Le risorse che le finanziano tornano quindi nel risultato di amministrazione e la tentazione è considerarle vincolate per poterle riapplicare subito.

Tale operazione non è corretta in quanto solo il cofinanziamento di opere finanziate dall'Unione europea è vincolato, per espressa previsione del principio contabile.

Le altre risorse proprie destinate a un'opera restano destinate agli investimenti, non vincolate.

Di conseguenza:

- non possono essere inserite nell'allegato a/2;
- non possono essere applicate come avanzo vincolato presunto;
- potranno essere utilizzate solo come quota destinata agli investimenti, dopo l'approvazione del rendiconto.

Da qui deriva l'importanza dell'approvazione di un verbale di chiusura a cura della Giunta Comunale entro il 31 gennaio: esso deve ricostruire con precisione la natura dei vincoli che gravano sulle economie e sulle entrate dell'esercizio chiuso, verificando per ciascuna posta in quale delle quattro categorie rientra.

Linea Macpal fa parte del catalogo di prodotti offerti da Dasein

Ogni quota accantonata e vincolata deve trovare corrispondenza con l'allegato a e gli allegati specifici a/1 e a/2.

Se l'operazione di aggiornamento del prospetto del risultato presunto evidenzia quote accantonate e vincolate inferiori rispetto a quelle applicate, l'ente deve adeguare subito il bilancio. Il principio contabile è netto: in mancanza dell'aggiornamento si procede immediatamente alla variazione che elimina l'utilizzo dell'avanzo.

Lo stesso prospetto aggiornato è il presupposto per qualsiasi successiva variazione. Le variazioni che, in attesa del consuntivo, applicano quote vincolate o accantonate sono ammesse solo dopo l'approvazione del prospetto da parte della Giunta.

Nelle prossime informative si analizzerà il tema dell'applicazione dell'avanzo presunto in occasione delle variazioni.

Dasein rimane a vostra disposizione per un'analisi di dettaglio sulla composizione del risultato e sulla procedura per l'utilizzo dell'avanzo presunto in occasione della programmazione.

➤ **BILANCIO DI PREVISIONE: attenzione al titolo I di entrata**

Il percorso del bilancio di previsione 2027-2029 entra nella fase finale. Gli schemi devono essere approvati dalla Giunta entro il 15 novembre, in coerenza con la programmazione contenuta nella nota di aggiornamento al DUP e poi presentati al Consiglio per l'approvazione entro il 31 dicembre.

Rispetto agli esercizi precedenti, la costruzione del bilancio deve tenere conto di alcune novità di rilievo, in particolare sul fronte delle entrate tributarie e perequative.

La novità più rilevante sul piano contabile riguarda il Canone Unico Patrimoniale (CUP). Dal 2027 il suo gettito va iscritto al titolo 1 delle entrate, abbandonando la collocazione al titolo 3.

Il 21° decreto correttivo dell'armonizzazione contabile (DM 8 settembre 2026) ha aggiornato i codici di bilancio, recependo la nuova classificazione. Il decreto ha introdotto due ulteriori elementi di dettaglio:

- le voci del canone sono state articolate al quinto livello, separando le riscossioni da gestione ordinaria da quelle derivanti dall'attività di verifica e controllo;

Linea Macpal fa parte del catalogo di prodotti offerti da Dasein

- sono state riviste di conseguenza anche le codifiche dei moduli economico e patrimoniale del piano dei conti.

La natura tributaria ha effetti anche oltre la contabilità. Regolamenti e tariffe del canone assumono piena natura tributaria, con il conseguente obbligo di trasmissione al MEF. Le deliberazioni 2027 sul canone vanno quindi gestite con le stesse regole di pubblicazione ed efficacia degli altri tributi locali.

Il passaggio al titolo 1 non è una semplice ricodifica: ha un effetto diretto sul calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Il fondo si calcola per tipologia di entrata, sulla media del rapporto tra incassi e accertamenti dell'ultimo quinquennio. Spostando il canone in una nuova tipologia del titolo 1, la serie storica non si trasferisce in automatico: va ricostruita.

Gli uffici dovranno recuperare i dati di accertamento e riscossione del canone dagli esercizi in cui era iscritto al titolo 3. Per gli anni anteriori al 2021, i dati andranno ricavati dalle entrate che il canone ha sostituito: COSAP o TOSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Su questa base va ricalcolata la percentuale di accantonamento della nuova voce.

L'operazione va fatta con cura per due ragioni. Da un lato, una serie storica incompleta può sovrastimare o sottostimare l'accantonamento. Dall'altro, le scelte di oggi si riflettono anche sulla futura gestione del fondo nel risultato di amministrazione.

Sul versante delle risorse statali prosegue il percorso perequativo. Nel 2027 l'85% del Fondo di solidarietà comunale sarà ripartito in base alla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, con un ulteriore passo verso il superamento del criterio della spesa storica. Per effetto degli incrementi disposti dalle ultime leggi di bilancio, la dotazione complessiva del Fondo è stata rideterminata in 6.928,6 milioni per il 2027 e 6.984,6 milioni per il 2028.

Le risorse per i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità sono invece contenute nel Fondo speciale equità livello dei servizi iscritto al titolo II, ma rientreranno nel fondo di solidarietà dal 2029.

Dasein rimane a vostra disposizione per supportarvi nella ricostruzione del fondo crediti di dubbia esigibilità e vi ricorda che la perequazione è strettamente legata alla redazione del questionario fabbisogni standard. Si rimane a disposizione per un audit gratuito di 30 minuti in merito.

➤ **SERVIZI PUBBLICI LOCALI: la ricognizione annuale si rafforza**

In questo articolo si propone un approfondimento sui Servizi pubblici locali, alla luce del Quaderno operativo Anci n. 64 di ottobre 2026.

Entro il 31 dicembre gli enti devono aggiornare la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (art. 30 D.Lgs. 201/2022). La L. 190/2025, integrata dal DL 19/2026, ha aggiunto un procedimento obbligatorio per i servizi con andamento insoddisfacente e un sistema di sanzioni per l'ente inadempiente.

Tale adempimento è obbligatorio per i seguenti enti affidanti:

- Comuni sopra i 5.000 abitanti o loro forme associative;
- Città metropolitane e Province;
- enti di governo d'ambito, che provvedono al posto dei Comuni soci.

I Comuni più piccoli con società in house devono comunque motivare il mantenimento dell'affidamento nella revisione annuale delle partecipate (art. 17, c. 5).

Sono inclusi tutti i servizi di rilevanza economica esternalizzati, a rete e non a rete: in concessione, in appalto, in house o affidati senza gara sopra soglia. Sono esclusi i servizi strumentali e quelli privi di rilevanza economica. Per i servizi non a rete l'elenco del decreto MIMIT del 31 agosto 2023 è solo un riferimento: la rilevanza economica va verificata caso per caso, in base alla remuneratività anche potenziale, e motivata nella relazione.

La relazione si approva contestualmente alla razionalizzazione delle partecipate (art. 20 TUSP), di cui costituisce appendice per i servizi in house. Secondo il Quaderno la competenza è del Consiglio. Va poi pubblicata sul sito e trasmessa all'ANAC tramite la piattaforma "Trasparenza SPL".

Per ogni servizio, la relazione analizza:

- andamento economico-finanziario;
- efficienza e qualità;
- rispetto del contratto di servizio;

Linea Macpal fa parte del catalogo di prodotti offerti da Dasein

- ricorso all'in house e agli affidamenti diretti;
- oneri e risultati per l'ente.

L'AGCM chiede indicatori misurabili, confronto con benchmark e azioni correttive collegate alle criticità, non un semplice elenco degli affidamenti.

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 30 impone all'ente di individuare le cause di un eventuale andamento negativo. Il comma 1-ter considera insoddisfacente l'andamento quando ricorre anche una sola di queste condizioni:

- perdite significative del gestore negli ultimi due esercizi, tali da compromettere l'equilibrio economico-finanziario;
- risultati gestionali significativamente inferiori agli obiettivi del contratto;
- almeno due indicatori di qualità significativamente sotto i livelli minimi fissati dalle Autorità di regolazione o dal MIMIT.

Se la causa è imputabile al gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo allegato alla ricognizione. Con l'atto impone al gestore un piano correttivo entro tre mesi, con cronoprogramma per qualità, costi e ripiano delle perdite. Se il piano manca, è inadeguato o non viene attuato, l'ente può risolvere il contratto, anche in caso di affidamento in house.

L'ANAC applica una sanzione da 5.000 a 500.000 euro in tre casi:

- mancata adozione della relazione;
- mancata pubblicazione della relazione;
- mancata adozione dell'atto di indirizzo quando l'andamento è insoddisfacente.

Una relazione incompleta comporta l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, per integrarla. Se l'ente non provvede, scatta la sanzione.

In vista della prossima scadenza, si raccomanda di:

- censire e classificare i servizi, motivando inclusioni ed esclusioni;
- acquisire per tempo dati e piani economico-finanziari dai gestori;
- verificare e documentare i parametri del comma 1-ter;
- approvare in Consiglio, entro il 31 dicembre, ricognizione e razionalizzazione delle partecipate;

Linea Macpal fa parte del catalogo di prodotti offerti da Dasein

- pubblicare la relazione e trasmetterla subito all'ANAC

Dasein rimane a vostra disposizione per supportarvi nell'adempimento con un percorso di affiancamento e formazione o un servizio chiavi in mano.

➤ **PERSONALE: rinnovo contrattuale e limiti**

L'ARAN ha convocato le organizzazioni sindacali per mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 11, per la sottoscrizione definitiva del contratto del comparto Funzioni Locali per il triennio 2025-2027. Con la firma il contratto diventa efficace e gli enti potranno adeguare le retribuzioni e pagare gli arretrati.

A regime, dal 1° gennaio 2027, il rinnovo vale circa 989 milioni di euro annui, comprensivi degli oneri riflessi. Sono distribuiti in tre incrementi progressivi, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del triennio. Gli aumenti confluiscono nello stipendio tabellare e si riflettono su tutti gli istituti collegati. Gli importi comprendono l'anticipazione già erogata in base alla legge di bilancio 2025.

La legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 674) ha istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di 50 milioni di euro per il 2027 e 100 milioni annui dal 2028. Serve ad aumentare il trattamento accessorio del personale non dirigente dei Comuni, anche nella parte stabile. Il riparto sarà definito con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, secondo i criteri del contratto nazionale.

L'aumento medio a regime, per 13 mensilità lorde, è di:

- 152 euro mensili per il personale dei Comuni;
- 143 euro mensili per il personale degli altri enti del comparto.

Gli arretrati maturati fino a ottobre 2026 sono in media di 1.136 euro.

Considerata la necessità di procedere alle erogazioni entro un mese dalla firma del contratto, si invita a valutare gli adeguamenti degli stanziamenti, con applicazione di avanzo accantonato e prelievo da apposito fondo previsto a bilancio, nella prossima variazione di bilancio.

Rispetto ai limiti previsti per la spesa di personale si ricordano:

Linea Macpal fa parte del catalogo di prodotti offerti da Dasein

1. Capacità assunzionale e sostenibilità finanziaria (art. 33 DL 34/2019). È ora il limite principale. Restano:

- le soglie del rapporto spesa di personale/entrate correnti fissate dal DM 17 marzo 2020 (Comuni) e dal DM 11 gennaio 2022 (Province e Città metropolitane);
- per gli enti sopra la soglia superiore, la riduzione graduale con turnover al 30%;
- l'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dai revisori.

In merito è intervenuta ultimamente la Sezione regionale di controllo per l'Umbria che, con deliberazione n. 112/2026/PAR, ha ritenuto legittimo neutralizzare la spesa del personale comunale impiegato nella gestione associata dei servizi sociali, ai fini del calcolo della capacità assunzionale del Comune capofila.

La capacità assunzionale si misura con il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti. Se il capofila esclude dal numeratore la spesa rimborsata dai Comuni convenzionati, deve togliere dal denominatore anche i rimborsi ricevuti in base al riparto. In caso contrario l'indicatore risulterebbe artificialmente migliorato.

La Sezione si richiama alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2026/QMIG. Le spese di personale finanziate da altri soggetti possono essere escluse dai limiti assunzionali entro i limiti e per la durata del finanziamento effettivamente garantito. Il capofila deve però dimostrare:

- che gli oneri non gravano sul proprio bilancio;
- la tracciabilità delle risorse e la loro integrale destinazione alla spesa di personale;
- la corretta imputazione contabile di spese e rimborsi.

La spesa esce dal calcolo del capofila, ma resta rilevante per i Comuni che la rimborsano, in quanto compartecipi del servizio associato. Se fosse esclusa da entrambi i lati, una parte della spesa di personale sfuggirebbe del tutto ai limiti di legge, con effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

2. Trattamento accessorio (art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017). Il tetto del 2016 resta in vigore. La Corte dei conti lo considera una norma cogente e di stretta interpretazione. Operano però tre correttivi:

Linea Macpal fa parte del catalogo di prodotti offerti da Dasein

- Adeguamento al personale in servizio: il limite si adegua per mantenere invariato il valore medio pro capite del 2018 (art. 33 DL 34/2019).
- Deroga del DL 25/2025 (art. 14, c. 1-bis, conv. L. 69/2025): gli enti nelle soglie dell'art. 33 e con equilibrio asseverato possono aumentare il fondo oltre il limite, fino al rapporto massimo del 48% previsto dalla norma. La Corte dei conti Toscana (delib. 80/2026) ha ammesso il cumulo con l'adeguamento pro capite.
- Incrementi contrattuali esclusi dal tetto: sono quelli previsti dai contratti nazionali, come l'ulteriore 0,22% del CCNL 2022-2024. Si aggiungono le nuove risorse per i Comuni della legge di bilancio 2026.

3. Lavoro flessibile (art. 9, c. 28, DL 78/2010). Il limite, collegato alla spesa 2009, resta formalmente vigente.

4. Divieti di assunzione per inadempimenti. Restano i blocchi legati a:

- mancata approvazione o invio a BDAP di bilanci, rendiconto e consolidato;
- mancata ricognizione delle eccedenze di personale;
- mancata adozione delle azioni positive nel PIAO;
- altri adempimenti previsti dalla legge.

Dasein rimane a vostra disposizione per supportarvi nelle analisi collegate a nuove assunzioni, alla copertura finanziaria delle spese di personale e mantenimento dell'equilibrio pluriennale.

➤ **ACCRUAL: gli aggiornamenti da Arconet**

Nell'ultima seduta del 23 settembre, la commissione Arconet ha proseguito i lavori collegati alla Riforma Accrual, che entra nella fase operativa anche per gli enti territoriali. Il quadro di riferimento è il DL 107/2026, convertito dalla L. 152/2026, che porta il sistema contabile unico basato sugli standard ITAS a regime entro il 2030.

Linea Macpal fa parte del catalogo di prodotti offerti da Dasein

L'art. 12, comma 4, del decreto affida alla Commissione ARCONET la predisposizione dei decreti che regolano la sperimentazione negli enti territoriali e nei loro enti strumentali.

La sperimentazione sarà disciplinata da due provvedimenti:

- primo decreto: individua gli enti sperimentatori e le attività preparatorie (tema oggetto della seduta in analisi);
- secondo decreto: disciplina la sperimentazione nel suo complesso, compresi gli ulteriori adempimenti preparatori. Va adottato entro il 30 giugno 2027. Lo schema provvisorio è stato anticipato ai componenti della Commissione solo come quadro generale.

Gli sperimentatori sono designati da Conferenza delle Regioni, UPI e ANCI, tenendo conto di collocazione geografica e dimensione demografica. La Ragioneria ha chiesto di privilegiare tre profili:

- enti che possono coinvolgere almeno un proprio ente strumentale, preferibilmente in sola contabilità economico-patrimoniale, per sperimentare il budget;
- una rappresentanza adeguata dei diversi fornitori di software;
- almeno tre Comuni sotto i 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale, per sperimentare lo stato patrimoniale semplificato.

Gli enti selezionati saranno chiamati a trasmettere, entro 90 giorni:

- la delibera di adesione, che individua la struttura responsabile della contabilità economico-patrimoniale e degli inventari (art. 10 DL 107/2026); nomina un referente e un sostituto; estende la sperimentazione a tutti gli organismi strumentali;
- la dichiarazione del fornitore del software, che attesta l'adeguatezza dei sistemi, o la possibilità di adeguarli entro la fine del 2027, e la disponibilità a supportare l'ente;
- i recapiti di tutti i referenti.

Fin da subito, gli enti dovranno inoltre adeguare due ambiti:

- procedure informatiche: devono essere interoperabili e in grado di gestire gli schemi sperimentali e il nuovo piano dei conti;
- procedure inventariali: vanno adeguate secondo un apposito allegato al decreto.

Linea Macpal fa parte del catalogo di prodotti offerti da Dasein

Sui tempi, le software house hanno segnalato che il periodo per adeguare i sistemi è ridotto. È stato proposto di chiarire nel decreto che il 2027 sarà dedicato alle attività preparatorie e che la sperimentazione contabile partirà nel 2028.

Gli schemi sperimentali (allegati da 1 a 4 al decreto) riprendono quelli dell'ITAS 1, integrati con le voci che richiedono separata indicazione, così da poter essere acquisiti in modo standardizzato dalla BDAP.

Per gli sperimentatori in contabilità finanziaria, il nuovo conto economico e il nuovo stato patrimoniale sostituiranno quelli oggi inclusi nel rendiconto della gestione. A questi si aggiungono due nuovi prospetti:

- variazioni del patrimonio netto;
- flussi di cassa, da elaborare sulla base dei dati SIOPE con modalità che saranno fissate dal secondo decreto.

La sperimentazione coinvolgerà pochi enti, ma il passaggio al 2030 riguarda tutti. Le attività richieste agli sperimentatori indicano cosa conviene avviare già ora:

- verificare la completezza degli inventari e il loro allineamento con la contabilità;
- individuare la struttura responsabile della contabilità economico-patrimoniale;
- verificare con il fornitore del software la capacità di gestire il nuovo piano dei conti e i nuovi schemi;
- pianificare la formazione del personale coinvolto.

I prossimi appuntamenti sono le sedute del 28 ottobre e del 25 novembre.

Dasein rimane a vostra disposizione per supportarvi nel percorso di adeguamento e adozione della Riforma.

Linea Macpal fa parte del catalogo di prodotti offerti da Dasein

➤ **PARTECIPATE: la relazione tecnica nella revisione periodica**

Nella precedente informativa, è stato approfondito il tema partecipate, alla luce della prossima scadenza fissata il 31 dicembre per la revisione periodica prevista dall'art. 20 del TUSP (d.lgs. 175/2016).

La norma impone a ogni amministrazione di analizzare ogni anno, con proprio provvedimento, l'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette. In presenza dei presupposti del comma 2, l'amministrazione deve predisporre un piano di riassetto. Per i Comuni il provvedimento è di competenza consiliare.

Ricorrono i presupposti del piano quando l'analisi rileva:

- partecipazioni non riconducibili alle categorie ammesse dall'art. 4;
- società senza dipendenti o con più amministratori che dipendenti;
- società che svolgono attività analoghe ad altre partecipate o enti strumentali;
- fatturato medio non superiore a un milione di euro nel triennio;
- perdite in quattro dei cinque esercizi precedenti, per le società che non gestiscono servizi di interesse generale;
- necessità di contenere i costi di funzionamento o di aggregare società.

I piani di razionalizzazione devono essere corredati di un'apposita relazione tecnica, con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'ente approva una relazione sull'attuazione del piano e la trasmette alla struttura MEF di monitoraggio e alla Sezione regionale della Corte dei conti.

La rilevanza della relazione tecnica è stata nuovamente evidenziata dalla deliberazione n. 119/2026/VSG della Sezione regionale di controllo per la Toscana-

Per la Corte, la relazione tecnica è infatti lo strumento con cui si ricostruiscono le valutazioni giuridiche ed economiche alla base degli esiti della revisione formalizzati nel piano. Non è quindi un adempimento accessorio: è il documento che rende leggibili e controllabili le scelte dell'ente.

La relazione deve offrire un quadro analitico per ciascuna società, su due livelli:

Linea Macpal fa parte del catalogo di prodotti offerti da Dasein

- informativo: i principali dati su attività svolta, organizzazione e andamento economico;
- valutativo: un'analisi critica dei fattori di rischio per l'equilibrio finanziario della società e dei possibili riflessi futuri sugli equilibri dell'ente socio.

Una relazione che si limita a compilare le schede standard o a dichiarare l'assenza delle criticità dell'art. 20 non risponde alla funzione che la Corte le attribuisce.

La stessa Sezione toscana, già nel 2022 (delib. 13/2022/VSG), aveva osservato che la relazione tecnica dovrebbe contenere tutti gli elementi necessari al controllo esterno sulle scelte di mantenimento o di razionalizzazione. Tra questi:

- attività svolta e finalità istituzionali;
- modalità di esercizio del controllo societario;
- analisi dei principali fattori di costo.

In quel caso la Sezione aveva rilevato che le scelte di mantenimento non sempre erano motivate in modo analitico. Questo, insieme alla mancanza della relazione tecnica, aveva reso molto difficile ricostruire il processo di valutazione.

Nel gennaio 2026, con la delib. 17/2026/VSG sul piano del Comune di Grosseto, la Sezione ha ribadito che la revisione periodica richiede un provvedimento sorretto da una motivazione analitica, che espliciti il percorso logico-giuridico seguito. Questo vale anche quando l'ente decide di mantenere la partecipazione.

Lo stesso orientamento si ritrova in altre Sezioni regionali. Nel 2025 la Sezione Marche (delib. 58/2025/VSG) ha prescritto a un Comune di motivare in futuro in modo compiuto le proprie scelte, predisponendo una relazione tecnica adeguata.

Per le società in house che gestiscono servizi pubblici locali, l'art. 17, comma 5, del d.lgs. 201/2022 chiede di dare conto delle ragioni economiche e di qualità del servizio che giustificano il mantenimento dell'affidamento.

In questo caso, la Relazione tecnica e ricognizione dei servizi vanno costruite in modo coordinato, in quanto le criticità emerse sui servizi devono riflettersi nelle valutazioni sulla società, e viceversa.

Dalle pronunce richiamate si ricava una traccia operativa. Per ciascuna partecipazione, la relazione dovrebbe illustrare:

Linea Macpal fa parte del catalogo di prodotti offerti da Dasein

1. Inquadramento: oggetto sociale, attività effettivamente svolta, finalità istituzionali perseguite e riconducibilità a una delle categorie dell'art. 4 TUSP.
2. Governance e controllo: quota detenuta, tipo di controllo (analogo, congiunto, nessuno), strumenti di indirizzo e monitoraggio utilizzati dall'ente.
3. Andamento economico-patrimoniale: risultati dell'ultimo triennio o quinquennio, principali voci di costo, rapporto tra dipendenti e amministratori, fatturato.
4. Rapporti finanziari con l'ente: corrispettivi, contributi, crediti e debiti reciproci, eventuali accantonamenti al fondo perdite partecipate.
5. Fattori di rischio:
 - dipendenza da risorse pubbliche;
 - perdite ricorrenti;
 - indebitamento;
 - contenziosi;
 - possibili effetti futuri sul bilancio dell'ente.
6. Motivazione dell'esito:
 - mantenimento, con o senza interventi;
 - razionalizzazione;
 - fusione;
 - dismissione;
 - liquidazione.

Per ciascuna scelta vanno indicate le ragioni specifiche e verificabili e, nel caso di interventi, modalità e tempi di attuazione.

7. Stato di attuazione del piano precedente: misure realizzate, eventuali ritardi e relative cause.

Linea Macpal fa parte del catalogo di prodotti offerti da Dasein

Una relazione tecnica ben costruita ha anche un valore difensivo. È il documento che consente alla Corte di ricostruire il ragionamento seguito dall'ente e di riconoscerne la ragionevolezza, evitando rilievi e prescrizioni in sede di controllo.

Dasein rimane a vostra disposizione per supportarvi nell'analisi delle società partecipate e nella revisione annuale.

APPROFONDIMENTI

ACCRUAL

<https://forms.gle/2RqoPPY9ECDNMUm46>

FONDI E ACCANTONAMENTI – Obblighi ed opportunità per gli Enti locali

<https://youtu.be/rMcvFlrU0OQ>

Programmazione 2027-2029 tra Accrual e perequazione

<https://youtu.be/ftUJHIA-iqI>

VARIAZIONI DI BILANCIO 2026:

opportunità e scelte strategiche dell'ultimo miglio 2026 ed effetti su previsioni e gestione 2027-2029

<https://youtu.be/gjbxlrI0baQ>

RICORDIAMO

5 per mille

Il 1° settembre 2026 il Ministero dell'Interno ha disposto il pagamento ai Comuni del 5 per mille dell'IRPEF relativo all'anno d'imposta 2024 (anno finanziario 2025). Ciascun ente può verificare l'importo spettante sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale, nella sezione "Consulta le banche dati" alla voce "Pagamenti – cinque per mille".

La disciplina di riferimento è il DPCM 23 luglio 2020. Per i Comuni valgono in particolare le istruzioni della circolare DAIT n. 81 del 28 luglio 2022.

Per quanto riguarda gli obblighi dei Comuni beneficiari, si ricorda che la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa sono previsti a prescindere dall'importo ricevuto e vanno redatti entro un anno dalla ricezione delle somme.

COPERTURA DEL COSTO DEI SERVIZI

I certificati relativi alla dimostrazione della copertura del costo dei servizi per il 2024, per gli enti strutturalmente deficitari e quelli equiparati, anche se parzialmente o totalmente negativi, devono essere trasmessi con modalità telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario comunale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria entro il termine del 30 novembre 2026.

ASSOCIAZIONISMO

La Direzione Centrale per la Finanza Locale con Comunicato del 22 ottobre 2026 rende noto che, sulla base delle certificazioni telematiche pervenute, ha quantificato, ai sensi del D.M. 1° settembre 2000, n.318, le assegnazioni di risorse di seguito riportate:

1. Contributo alle Unioni dei Comuni e alle Comunità montane le cui regioni non sono destinatarie, per l'anno 2026, delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;
2. Contributo, per l'anno 2026, alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato.

Linea Macpal fa parte del catalogo di prodotti offerti da Dasein

Si riporta di seguito un elenco delle principali scadenze (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2026. Occorre tenere presente che questo elenco può non essere esaustivo sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni delle scadenze stesse:

Scadenza	Oggetto	Note
30/10	Bilancio Consolidato	<i>Comuni con pop. > 5.000 abitanti</i>
31/10	Monitoraggio III trimestre piano flussi di cassa	<i>Determina del Responsabile finanziario</i>
7 /11	Trasmissione BDAP Bilancio Consolidato	
15/11	Deposito dello schema di bilancio 2027/2029	<i>Giunta</i>
16/11	Versamento debito IVA commerciale III trimestre	
30/11	Ultima variazione di bilancio	
30/11	Trasmissione LIPE III trimestre	
31/12	Approvazione del bilancio 2027/2029	<i>Consiglio</i>
31/12	Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche	<i>Consiglio</i>
31/12	Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica	<i>Consiglio Comuni con pop. > 5.000 abitanti</i>